

intorno al 2 per cento, rapporto che costituiva l'originario obiettivo assunto in sede europea e per il quale nella primavera del 1999 era stata concessa all'Italia una apposita deroga (2.4 per cento).

Con la notifica all'Unione Europea del 1 marzo scorso, l'ISTAT ha diffuso le stime di consuntivo del prodotto interno lordo e dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per l'anno 1999, che segnalano, entrambe, andamenti ancora più favorevoli, con una crescita economica elevata all'1,4 per cento in termini reali rispetto al 1998 e con un saldo dei conti pubblici fissato all'1,9 per cento in rapporto al PIL.

La più recente evoluzione mostra, pertanto, aspetti contraddittori: mentre il 1999 presenta un consuntivo di finanza pubblica ancora migliore per effetto di un gettito tributario anche superiore alla revisione dell'autunno scorso (e che, quindi, determina per il 1999 una "restituzione" insufficiente a colmare l'aumento della pressione fiscale), per il 2000 elementi di incertezza sono costituiti dai segnali di tensione inflazionistica, dai rischi di aumento di tassi a livello internazionale (che, peraltro, esplicherebbero i loro effetti sulla spesa solo a medio - lungo termine in virtù del conseguito allungamento della vita media del debito) e dalle tendenze, ancora non verificate, della spesa delle Regioni e degli enti locali.

1.3.2 Come già ricordato, quasi la metà dell'intera manovra correttiva (7.300 miliardi su 15 mila) deriverebbe dalla forte accelerazione dei programmi di dismissioni immobiliari e dal rafforzamento del patto di stabilità interno, che impegna Regioni ed Enti locali a conseguire nel 2000 l'originario "target" di 2200 miliardi (pari allo 0,1 per cento del

PIL) oltre al recupero delle minori economie che il governo stima essersi realizzate nel 1999 (circa 1100 miliardi).

Quanto all'intervento sulle entrate, per una valutazione del risultato atteso dalle dismissioni immobiliari degli enti previdenziali e dello Stato, contabilizzate in 4.000 miliardi per il 2000 ed altrettanti per il 2001, va tenuto conto della circostanza che l'obiettivo delle dismissioni è stato presente nella programmazione finanziaria dell'intero decennio. I risultati finora conseguiti sono stati, però, del tutto irrilevanti: ancora nel 1997 e nel 1998 gli accertamenti (e le relative riscossioni) si sono fermati, rispettivamente, a 16 e 52 miliardi. E' vero che la previsione del 2000 è supportata da una revisione particolarmente incisiva dei meccanismi normativi, basata sull'introduzione di indubbi elementi di flessibilità e sull'allargamento del ventaglio delle opzioni, con l'utilizzo su vasta scala dello strumento dei fondi immobiliari liberato dai vincoli e dalle complessità che ne hanno finora rallentato lo sviluppo, da quando furono previsti con l'art. 14 bis della legge 86/94. Ed è anche importante che siano previste precise scadenze e procedure alternative ove quella di partenza si dimostri impercorribile. Va tuttavia ricordato che questo processo di "affinamento" della legislazione è in corso da molto tempo. Anche se le innovazioni ora proposte sono sicuramente più radicali, è difficile sottrarsi alla perplessità che tutti gli ostacoli legati alle carenze amministrative ed alla situazione obiettiva in cui in parte versa il patrimonio immobiliare pubblico (abusivismo, degrado, ecc.) possano essere di colpo superati. Ciò non significa, naturalmente, che non potranno esserci aumenti delle entrate a titolo di dismissioni immobiliari, ma solo che, essendo vincolati ad un orizzonte

necessariamente annuale, ci troviamo di fronte ad una previsione ad alto rischio, quanto meno nel *quantum* atteso.

Il 1999 è stato il primo anno di applicazione (e di sperimentazione) del Patto di stabilità interno con il quale Regioni, Province e Comuni sono stati chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in sede europea con il Patto di stabilità e crescita.

Il grado di efficienza del Patto di stabilità interno potrebbe essere valutato, con riguardo alla concreta esperienza del 1999, soltanto ove si disponesse di informazioni sulla natura degli ostacoli che si sono frapposti alla realizzazione degli obiettivi prefissati.

Tali ostacoli possono, infatti, essere ricondotti a vincoli normativi (centrali o locali), a situazioni di rigidità gestionale o finanziaria (in relazione al “quantum” e ai tempi dei “risparmi” richiesti) o anche a comportamenti non virtuosi degli enti interessati.

Purtroppo, il gran numero degli enti interessati e la disomogeneità dei criteri di contabilizzazione dei flussi finanziari hanno determinato difficoltà sia nell'applicazione delle direttive contenute nelle complesse istruzioni impartite dal Tesoro che nel monitoraggio dei risultati conseguiti.

Non sono, infatti, immediatamente utilizzabili a tal fine né le informazioni periodiche sui flussi di cassa di Regioni ed Enti locali diffuse con le Relazioni trimestrali di cassa né le rilevazioni offerte periodicamente dal Gruppo di monitoraggio presso il Ministero del tesoro.

Tale situazione ha finora impedito una verifica esterna della congruità dei comportamenti degli enti interessati, che peraltro la Corte si riserva di compiere nella sede della prossima Relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato, dopo aver acquisito la necessaria documentazione.

Per le ragioni esposte, appare alla Corte poco prudente l'ipotesi programmatica della manovra 2000 che non solo presuppone il pieno conseguimento dell'obiettivo già assegnato all'esercizio stesso, ma anche il recupero della quota di scostamento dell'esercizio precedente.

Del resto sussistono difficoltà e impedimenti oggettivi, tra i quali si pone in particolare evidenza la scarsa manovrabilità della spesa regionale, in misura prevalente destinata alla sanità: l'obiettivo di riduzione resta così sostanzialmente a carico della spesa per la garanzia dei livelli sanitari, ove relativamente modesto è il margine di autonomia riservato alle Regioni.

Sotto questo aspetto, le prospettive di successo del patto di stabilità interno sono fortemente condizionate dalla realizzazione del processo in atto volto a garantire l'autonomia finanziaria delle Regioni, assicurando la congruità delle risorse necessarie all'espletamento delle funzioni trasferite.

Incertezze e ritardi nel compimento di tale processo possono, infatti, ripercuotersi sulle condizioni richieste dal patto di stabilità interno, con il rischio che le Regioni siano gravate da rigidi impegni di contenimento dei propri saldi finanziari in un contesto caratterizzato dalla inadeguatezza delle proprie risorse, specie in relazione ad una espansione della spesa sanitaria (anche per ragioni demografiche) non ben controllabile a livello decentrato.

A differenza di quanto finora osservato, esiti più certi — anche se in parte legati a mere operazioni di rinvio come quella relativa alle riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata — devono essere attribuiti alle altre misure di contenimento della spesa corrente, che si propongono il rapido conseguimento di risparmi (pari nel loro complesso, alla restante metà della manovra correttiva) in numerosi ed eterogenei settori di intervento.

Una notazione critica va poi riservata all'ulteriore contenimento del 5% degli acquisti di beni e servizi, in quanto si tratta di una misura già ripetutamente adottata in passato, che incide pertanto su una base sempre più ridotta e che può comportare — essendo disposta in modo generale ed uniforme — conseguenze negative sulla funzionalità della pubblica amministrazione.

1.3.3 Sotto la dizione non del tutto appropriata di “interventi per la crescita” la manovra per il 2000 ricomprende tutte le misure che comporteranno, nell'arco temporale di riferimento, maggiori spese e minori entrate.

A queste ultime si è già fatto cenno, ponendo in luce l'ampliamento degli originari obiettivi quantitativi a seguito del maggior gettito tributario conseguito nel 1999.

Per quanto riguarda le maggiori spese, gli importi più rilevanti riguardano gli oneri per i rinnovi contrattuali — che peraltro costituiscono tradizionale contenuto della legge finanziaria — e per gli interventi in tema di spese in conto capitale della pubblica amministrazione.

Quanto ai primi, la relazione tecnica riporta sia gli importi dei rinnovi contrattuali relativi all'Amministrazione statale, per i quali soltanto, come è noto, si dà luogo ad

allocazione di risorse nella legge finanziaria, sia la stima del costo dei rinnovi per gli altri enti del settore pubblico, i cui oneri sono posti a carico delle relative disponibilità di bilancio.

Sia per lo Stato che per gli altri enti, gli importi previsti risultano in rapida crescita negli anni successivi al 2000.

Rileva al riguardo l'esigenza già affermata dalla Corte in sede di certificazione dei contratti collettivi (vedasi SS.RR. n. 19/1999; n. 4/2000) di assicurare una ricomposizione delle grandezze finanziarie e della capacità di bilancio degli enti diversi dallo Stato, non solo per verificarne l'idoneità a far fronte agli oneri posti dai rinnovi contrattuali, ma a garanzia dei complessivi equilibri di finanza pubblica.

In tal senso riveste peculiare spessore la piena attuazione delle previsioni di cui agli artt. 51 e 52 del d.lgs. 29/1993, nel testo novellato dal d.lgs. 396/1997 e 387/1998, sia nella fase della quantificazione dei costi sottesi alle ipotesi contrattuali, che in quella di monitoraggio e di controllo interno ed esterno.

Per quanto riguarda gli investimenti pubblici, secondo le indicazioni già contenute nel DPEF, gli effetti della manovra di bilancio per il 2000 dovrebbero determinare, ad avviso del Governo, una spesa in conto capitale delle Amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Comuni e Province ed altri enti) pari a 1.500 miliardi nel 2000, a 3.000 miliardi nel 2001 e a 5.000 miliardi sia nel 2002 che nel 2003.

E' tuttavia da osservare in proposito che il passaggio dal criterio delle "politiche invariate" a quello della "legislazione vigente" nella costruzione delle proiezioni tendenziali incide notevolmente proprio sul profilo delle spese in conto capitale, per le quali — a differenza del passato — le proiezioni stesse incorporano solo limitatamente i

rifinanziamenti delle leggi permanenti e pluriennali di spesa, che, pertanto, sono ora ricompresi nelle manovre di bilancio.

In ogni caso, gli stanziamenti della finanziaria 2000 sono calibrati in modo da garantire solo l'invarianza in termini reali delle spese in conto capitale per gli esercizi successivi al 2000 stesso, ciò che implica una loro incidenza decrescente sul PIL (dal 4 per cento del 1999 e del 2000 al 3,9 del 2001 al 3,6% del 2002 e al 3,5 per cento del 2003).

Alle future leggi finanziarie sono, pertanto, affidati i più ambiziosi obiettivi programmatici di sviluppo della spesa in conto capitale, che il DPEF indicava, in termini di PIL, in un aumento dell'incidenza del 4% del 2000 al 4,6 per cento del 2003.

La scelta di fissare gli obiettivi della spesa di investimento in termini di conto delle Amministrazioni pubbliche (e, quindi, in sostanza di flussi di cassa) solleva alcuni interrogativi.

A parte l'inevitabile approssimazione del dato di cassa come indicatore degli investimenti attivati dalle autorizzazioni delle leggi finanziarie (essendo, come è noto, i pagamenti riferibili anche a opere già eseguite), resta il problema di disporre di informazioni in grado di consentire di raccordare le diverse forme di finanziamento degli investimenti iscritti in competenza al livello atteso di pagamenti.

Tale esigenza era stata, del resto, già prospettata con la risoluzione parlamentare di approvazione del DPEF che, al punto G4, richiedeva, per la spesa in conto capitale, la presentazione di un "prospetto riepilogativo" sugli effetti finanziari - in termini di bilancio dello Stato, di settore statale e di conto delle pubbliche amministrazioni - attesi

da ciascuna disposizione dell'articolato della legge finanziaria e degli stanziamenti previsti nella tabella.

Tale richiesta risulta finora disattesa.

1.4 Il contenuto della legge finanziaria

1.4.1 Sotto il profilo strutturale, la legge finanziaria 2000 presenta per la prima volta le profonde modifiche rispetto al passato connesse all'entrata in vigore della legge n. 208 del 25 giugno 1999, che, com'è noto, ha introdotto una serie di norme nel quadro di una riforma degli strumenti di finanza pubblica volta alla razionalizzazione ed alla semplificazione — nonché ad una maggiore trasparenza — di documenti e procedure contabili.

Le novità di maggior rilievo sono costituite dalla riconduzione alla legge finanziaria del contenuto essenziale del collegato di sessione, che è stato così eliminato, e della conseguente allocazione nella legge stessa di tutte le disposizioni connesse alla correzione degli andamenti tendenziali; dalla possibilità di inserire nella finanziaria medesima, a differenza del passato, norme di natura espansiva finalizzate al sostegno dell'economia; dalla previsione infine di "collegati fuori sessione", nei quali trovano collocazione norme di carattere ordinamentale ed organizzativo, nonché altre norme, anche di delega, che traggono origine dal DPEF, alla condizione comunque che i relativi effetti finanziari si producono nel medio — lungo termine.

In sostanza, tutte le norme, sia di carattere correttivo che espansivo, che hanno conseguenze sui saldi fin dal primo anno del bilancio triennale debbono trovare

collocazione nella legge finanziaria e, reciprocamente, non possono trovarvi collocazione le norme prive di tale carattere.

Rinviando a quanto già esposto circa la congruità delle valutazioni quantitative dei singoli interventi, va qui rilevato, sotto l'aspetto della concreta attuazione della nuova normativa, che una parte considerevole degli interventi volti al sostegno e al rilancio dell'economia ha per oggetto oneri di natura corrente, quali, ad esempio, quelli derivanti dai vari interventi di politica sociale: ciò implica una interpretazione della lettera i - ter) introdotta nell'art. 11 comma 3 della legge 468 nel senso di comprendere nell'ambito degli interventi stessi (indicati nella legge finanziaria sotto la dizione "per lo sviluppo") anche le spese rivolte all'espansione dei consumi.

Più in generale, gli aspetti informativi, che costituiscono un elemento di grande rilievo della riforma, risultano a tratti carenti, anche quando hanno formato oggetto di richiesta parlamentare; così per quanto riguarda la mancata fornitura, di cui si è già fatto cenno, del prospetto riepilogativo degli effetti attesi da ciascuna disposizione dell'articolato recante spese in conto capitale nonché dagli stanziamenti in conto capitale previsti dalle tabelle (con l'ulteriore specificazione della quota degli effetti relativi al Mezzogiorno), richiesto al punto G4 delle risoluzioni di approvazione del DPEF. Così anche per la mancata presentazione del prospetto di preconsuntivo, che avrebbe dovuto essere allegato alla Relazione previsionale e programmatica (e aggiornato poi con i dati definitivi della relazione trimestrale di cassa da presentare nel marzo 2000), circa l'impatto sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni delle misure previste dalla manovra finanziaria per il 1999, consentendo così di

conoscere tempestivamente stime ufficiali sugli effetti della precedente manovra, come richiesto al punto F11 delle anzidette risoluzioni di approvazione del DPEF.

Positivi effetti di trasparenza, specie in confronto alla situazione precedente su cui la Corte aveva ripetutamente formulato osservazioni negative, sono conseguiti con il riordino — disposto dall'art. 2 commi 15 e 16 della legge 208 — delle tabelle C e D, la prima delle quali contiene ora soltanto la determinazione degli stanziamenti delle leggi di spesa permanente, sia di natura corrente che in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, mentre la seconda reca ora anche il rifinanziamento per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale: sono così confluiti in quest'ultima tabella voci di conto capitale precedentemente contenute nella tab. C.

E' stato infine compilato (all. 1 alla legge) l'elenco — previsto dal comma 18 del citato art. 2 — di tutte le leggi ritenute rientrare nel novero di quelle "di sostegno all'economia" e pertanto finanziabili nell'ambito dell'anzidetta tab. D, anche se in concreto non tutte sono state effettivamente finanziate. Considerato che la norma sopraindicata consente soltanto in sede di prima applicazione — e pertanto solo nella finanziaria 2000 — la possibilità di includere o escludere precedenti autorizzazioni di spesa, con la conseguenza in quest'ultimo caso della loro soppressione, sarebbe stato opportuno che la relazione tecnica avesse fornito puntuali ragguagli sulle valutazioni effettuate ai fini del mantenimento o della soppressione delle precedenti autorizzazioni di spesa.

Si rileva infine che non risulta fornita alcuna indicazione sull'eventuale incidenza finanziaria (per definizione a medio-lungo termine) dei "collegati fuori sessione" e sulla loro connessione con i saldi degli esercizi nei quali è prevista la loro operatività: i collegati stessi, almeno nel primo anno di applicazione della nuova normativa, non appaiono così differenziarsi sotto questo profilo dagli altri disegni di legge presentati nel corso dell'esercizio.

1.4.2 La copertura degli oneri di natura corrente recati dalla legge finanziaria è caratterizzata quest'anno da un elemento di novità determinato dal buon andamento delle entrate e costituito dall'utilizzazione - a fini appunto di copertura - di parte del miglioramento del risparmio pubblico, definito dall'art. 6 u.c. della legge 468 come il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti.

La base di riferimento adottata per il calcolo del margine di miglioramento del risparmio pubblico evidenziato dal progetto di bilancio a legislazione vigente è costituita dai risultati dell'assestamento di bilancio dell'esercizio 1999 ed appare effettivamente consentire un confronto omogeneo, in quanto entrambi i documenti presentano la stessa valenza normativa.

Sulla sostanza dell'operazione, la Corte deve però esprimere qualche perplessità.

Premesso infatti che non vi è dubbio che, ai sensi dell'art. 11 comma 5 della legge 468, le norme di bilancio non possano determinare un peggioramento del risparmio pubblico come sopra calcolato, salvo che il peggioramento stesso tragga origine dagli andamenti a legislazione vigente, non può non tenersi conto del fatto che il

miglioramento del risparmio pubblico può verificarsi nell'ambito di saldi di segno positivo o negativo.

Nella prima ipotesi, pur in assenza di una espressa previsione normativa, la soluzione adottata è maggiormente prospettabile sotto il profilo interpretativo, anche se andrebbe comunque espressamente motivata la congruità dell'utilizzazione stessa con il percorso di risanamento in atto, tenendo anche conto della circostanza che gli obiettivi connessi agli obblighi europei non consentono distinzioni tra spesa corrente e spesa di investimento.

Nella seconda ipotesi - che è quella che ricorre nella fattispecie di cui trattasi se, a differenza di quanto risulta dal prospetto di copertura, si considerano i valori dei saldi al lordo delle regolazioni contabili - lo squilibrio ancora esistente nella parte corrente del bilancio induce invece a ritenere tale utilizzazione - sempre tenendo conto del percorso di risanamento ancora da compiere - impropria e non del tutto rispondente a criteri prudenziali, in base ai quali ci si dovrebbe far carico dell'ineliminabile incertezza sulla effettiva realizzazione delle previsioni di entrata a fronte invece di spese pressoché certe.

Infatti, anche nel 2000 si registra una proliferazione di regolazioni contabili della più varia natura, che comportano complessivamente un onere di 33.454 miliardi, portando così il saldo lordo dell'esercizio stesso ad un valore superiore di oltre il 40% al saldo netto da finanziare come stabilito dall'art. 1 della legge.

Se, da un lato, in qualche misura ciò è giustificato da esigenze di trasparenza dei conti pubblici ed in parte dal recupero di una tendenziale centralità del bilancio di competenza (come nel caso, ad esempio, della quota di trasferimento all'INPS

sostitutiva di anticipazioni di tesoreria), non può negarsi, dall'altro, che il ricorso sempre più esteso a tale metodo di contabilizzazione finisce per comportare notevoli inconvenienti nella rappresentazione dell'effettiva evoluzione della spesa di bilancio. Inoltre, il ricorso a tale strumento — che non trova riscontro in puntuali definizioni contabili — può prestarsi a collocare “sotto la linea” non solo passività di remota provenienza, che debbono essere comunque fronteggiate nel presente, ma anche spese che vengono a maturazione senza aver figurato nei relativi conti di competenza, con conseguente mancato inserimento delle stesse tra gli oneri di natura corrente da coprire. Un caso significativo è costituito dalla allocazione fra le regolazioni contabili delle somme (7.333 miliardi per il 2000), stanziata ad integrazione del Fondo sanitario nazionale 1998 per minori entrate IRAP in base all'art. 39 — comma 3 — del decreto legislativo 446/97.

La riforma delle norme di contabilità non ha toccato il problema della incidenza delle spese pluriennali e permanenti negli esercizi successivi al triennio compreso nel bilancio pluriennale.

Al riguardo, la Corte richiama ancora una volta l'attenzione sull'esigenza di una motivata valutazione delle compatibilità finanziarie almeno di larga massima per gli esercizi interessati, esprimendo anche l'avviso che in ogni caso le tabelle A e B dovrebbero indicare quali accantonamenti possano essere utilizzati per spese pluriennali e permanenti e precisare sempre la durata dei limiti di impegno.

Circa quest'ultima modalità di effettuazione delle spese, si pone nuovamente l'accento sui connessi aspetti negativi, quali l'irrigidimento dei futuri bilanci ed il pregiudizio delle future scelte causati dall'ulteriore riduzione di margini di manovra già

ristretti, l'alterazione delle risultanze di gestione per la distribuzione di spese attuali su una pluralità di esercizi futuri, da cui consegue anche una minore trasparenza del confronto tra gli obiettivi di finanza pubblica e i concreti risultati raggiunti, l'ulteriore ostacolo infine al conseguimento ed alla sostenibilità a medio - lungo termine degli equilibri di bilancio richiesti dal patto di stabilità.

Nella legge di cui trattasi, limiti di impegno sono presenti, come di consueto anche se in misura più ridotta, negli accantonamenti previsti dalle tabelle A e B ed inoltre, nell'ambito delle spese per lo sviluppo di cui all'art. 54 comma 1, nella tabella 3 allegata alla legge: quest'ultima autorizza limiti di impegno di durata prevalentemente quindicennale per un totale di 30 miliardi nel 2000, 657 nel 2001 e 438 per il 2002, che insieme sviluppano una spesa a regime, a partire da quest'ultimo esercizio, di 1.059 miliardi annui.

Dall'indicata scansione degli oneri risulta evidente un ulteriore aspetto negativo oltre a quelli già indicati: la bassa incidenza cioè dell'onere nel primo esercizio del bilancio triennale ed il suo addensamento invece nei due esercizi successivi con particolare riguardo all'ultimo, nel quale la definizione degli equilibri di bilancio è ancora in fase meramente programmatica.

2. Le altre leggi di spesa pubblicate nel quadrimestre

2.1 Nonostante la coincidenza con la sessione di bilancio, nel quadrimestre in esame è stato approvato un numero considerevole di leggi: in tale periodo sono state infatti pubblicate complessivamente 61 leggi (a fronte rispettivamente di 35 e 66 nel

corrispondente periodo del biennio precedente), di cui 26 di ratifica di trattati internazionali e 6 di conversione di decreti legge.

Particolarmente elevata è risultata anche l'incidenza delle leggi di iniziativa parlamentare, che ammontano complessivamente a 15: va tuttavia tenuto conto del fatto che in alcuni casi le proposte di origine parlamentare sono state unificate con disegni di legge del medesimo oggetto presentati dal Governo.

Come risulta dal prospetto n. 2 e dalle 59 schede allegate, le leggi che hanno dichiarato conseguenze di carattere finanziario — oltre alla legge di assestamento del bilancio (n. 435), alla legge finanziaria (n. 488) e alla legge di approvazione del bilancio di previsione (n. 489) — ammontano a 30, di cui 7 di ratifica di trattati internazionali, 3 di conversione di decreti legge e 11 di iniziativa parlamentare, pari queste ultime ad oltre un terzo del totale.

Sotto il profilo metodologico, va avvertito che ai fini delle indicazioni contenute nelle tavole n. 2 e 3 (oneri finanziari complessivi del quadrimestre e loro ripartizione secondo le modalità di copertura) e della compilazione delle singole schede di copertura sono stati presi in considerazione i soli oneri recati dalle anzidette leggi, mentre per quanto riguarda la parte espansiva della manovra di bilancio si rinvia a quanto osservato nelle pagine precedenti.

Ciò premesso, si rileva che gli oneri autorizzati nell'ambito del bilancio triennale 1999/2001 — che si estende al 1998 per effetto dell'origine in tale esercizio di una piccola parte degli oneri — ammontano a complessivi 14.821 miliardi, di cui 41 nel 1998, 6.612 nel 1999, 4.211 nel 2000 e 3.957 nel 2001. La quota afferente il 1998 è dovuta per una minima parte (50 milioni) allo slittamento al 1999 di accantonamenti del

fondo speciale di parte corrente relativi a spese connesse ad obblighi internazionali, e per la parte residua allo slittamento al medesimo esercizio di accantonamenti del fondo speciale di parte capitale corrispondenti a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento: in entrambi i casi, pertanto, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 11-bis comma 5 della legge 468.

Pur tenuto conto della modesta significatività di confronti operati su base quadrimestrale (i più significativi confronti su base annua trovano collocazione nel capitolo relativo alla legislazione di spesa contenuto nella relazione della Corte sul rendiconto generale dello Stato), si rileva che i valori fatti segnare nel periodo in esame sono notevolmente più elevati di quelli dei corrispondenti quadrimestri degli ultimi due esercizi (rispettivamente 8.389 e 4.235 miliardi), nonché della media del sessennio 1993/98, pari a poco più di 7.000 miliardi.

Gli oneri successivi al 2001 — anch'essi indicati nella tavola n. 2 e nelle schede — comprendono oneri pluriennali e permanenti. Questi ultimi comportano una spesa di circa 1.742 miliardi annui, importo di gran lunga più elevato di quello medio dei precedenti esercizi. Al riguardo, va però tenuto conto del fatto che 1.100 miliardi annui, come prevede l'art. 9 della legge n. 472 del 7 dicembre, si riferiscono all'incremento dei contributi erariali in favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio per il trasporto pubblico: tale onere, connesso alla tassazione dei contratti stessi, rappresenta, come più diffusamente esposto più avanti, sostanzialmente una partita di giro che non dovrebbe determinare oneri aggiuntivi effettivi. Al netto di tale posta, la quota degli oneri permanenti resta comunque leggermente superiore alla media dei corrispondenti quadrimestri dei precedenti esercizi; essa è inoltre nella quasi totalità